



COPIA

*Provincia di*  
*Barletta Andria Trani*  
Segreteria Generale

Provincia Barletta-Andria-Trani



Sigg. Dirigenti  
Provincia di Barletta – Andria – Trani  
LORO SEDE

p.c. Sig. Presidente  
SEDE

Sig. Presidente del Consiglio  
SEDE

***OGGETTO: Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Lavori di somma urgenza***

Il giorno 11 ottobre 2012 è entrato in vigore il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”

L’articolo 3 del decreto contiene rilevanti novità in materia di controllo negli enti locali, tra cui importanti novità normative in tema di lavori pubblici di somma urgenza.

Con riferimento a questi ultimi, prima di entrare nel dettaglio delle citate modifiche normative, giova richiamare la disciplina previgente, caratterizzata da un regime più “blando” rispetto a quello recentemente novellato.

Nella previgente formulazione del co. 3 dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 era, infatti, previsto che “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.”

I lavori *de quibus* sono oggetto di specifica disciplina anche nell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 che prevede la possibilità, in circostanze di somma urgenza, di affidare lavori fino al limite di euro 200.000,00 o, comunque, di quanto necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, **rimandando ad una fase successiva all’affidamento l’approvazione dei lavori da parte della Stazione Appaltante.**

Con riferimento agli aspetti preordinati alla copertura della spesa, infatti, il co. 4 del richiamato art. 176 espressamente recita che “Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori”.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it*



Detta disposizione al co. 5 prevede ancora che “qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati”.

In sostanza l’autorizzazione dei lavori è posticipata rispetto all’inizio della esecuzione, ma dalla autorizzazione successiva dipende la conclusione dell’accordo, poiché qualora il lavoro non riporti l’autorizzazione dell’organo competente i lavori si interrompono e si procede alla liquidazione delle spese per la sola parte dell’opera al momento realizzata.

Nella nuova formulazione del co. 3 dell’art. 191 cit. emerge chiaramente la *voluntas* del legislatore di una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo con riferimento all’effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile.

La norma, infatti, nell’inquadrare le spese di che trattasi nell’ambito della casistica dei debiti fuori bilancio, mira a ricondurre le stesse - in quanto effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell’urgenza di realizzare interventi eccezionali ed imprevedibili - al sistema di bilancio, tracciando una procedura “rafforzata” che vede il coinvolgimento del responsabile del procedimento, della Giunta e del Consiglio.

L’articolo 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dal D.L. 174/2012, espressamente prevede, infatti, che “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, la giunta entro 10 giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all’organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.

Appare evidente, quindi, la ratio sottesa all’intervento legislativo in esame, teso a rafforzare l’iter autorizzativo di spese che, per la notevole frequenza cui vi si ricorre e, per gli elevati importi connessi, possono avere ripercussione di notevole entità sugli equilibri finanziari dell’Ente.

Spetta, infatti, all’Organo Consiliare, secondo le modalità previste dall’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, il compito di “ratifica” dell’operato del responsabile del procedimento che ha ordinato i lavori, verificando la sussistenza dei presupposti normativi e contabili in ordine alla legittimità della procedura intrapresa, apprestando la relativa copertura finanziaria e verificando che non siano stati pregiudicati gli equilibri di bilancio.

Per quanto innanzi nell’invitare, le SS.LL. a conformare il proprio operato ai nuovi dettami legislativi e, restando a disposizione per altri eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it*